Appendice all'articolo 30 OLL 3

Allestimento di spogliatoi nei rifugi

E' permesso allestire spogliatoi nei rifugi della protezione civile. I requisiti minimi imposti alla costruzione di tali locali sono definiti dall'Ufficio federale della protezione civile. I presenti commenti sono stati approvati da detto ufficio, con la esplicita riserva di altri provvedimenti costruttivi per la protezione civile. I piani dei rifugi devono essere approvati dalle autorità competenti per la protezione civile.
Per rifugio si intende un locale che è stato costruito seguendo le «Istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi privati» (ITRP, 1984) dell'Ufficio federale della protezione civile. Queste istruzioni limitano a 50 m² la superficie di ogni singolo scomparto di rifugio.

Per tutti i rifugi utilizzati come spogliatoi:

- le entrate devono avere un'apertura di almeno 100 x 185 cm. Le porte di 80 x 185 sono eccezionalmente ammesse per spogliatoi destinati a 25 persone al massimo;
- l'altezza della soglia non deve essere superiore a 10 cm;
- una cabina di sicurezza è ammessa come accesso al rifugio se ambedue le porte rispondono ai requisiti citati;
- siccome le porte blindate non sono pratiche per un uso quotidiano, gli accessi agli spogliatoi devono essere dotati anche di porte normali;
- per l'esecuzione delle uscite di soccorso, si rimanda ai commenti all'articolo 7 OLL 4;
- l'aerazione degli spogliatoi può avvenire attraverso l'uscita di soccorso. Se questa aerazione naturale non è sufficiente, il locale deve essere ventilato meccanicamente.

Spogliatoi per 50 persone al massimo

È ammesso un solo rifugio con un solo accesso per un massimo di 50 persone dello stesso sesso.

Spogliatoi per più di 50 persone

- Per 50 persone, o più, dev'essere previsto un lo cale separato
- L'uso di un solo accesso da parte di più di 50 persone potrebbe provocare una ressa. È quindi opportuno allestire degli spogliatoi separati per un massimo di 50 persone, dotati di un proprio ingresso diretto. Se occorre, si possono collegare due locali attraverso un passaggio in modo tale che l'ingresso e l'uscita siano percorribili solo in un senso.

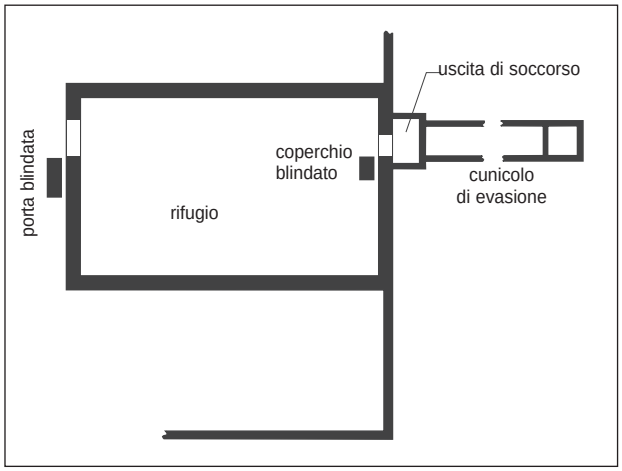

Figura 330-A: Spogliatoi per 50 persone al massimo

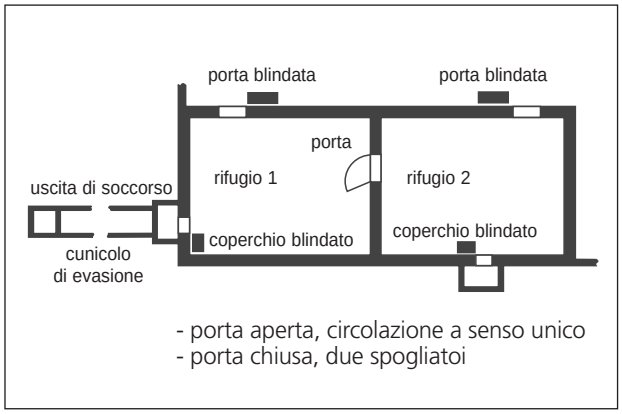

Figura 330-B: Spogliatoi per più di 50 persone